

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. dr. Anna Carla Catalano | Presidente rel. |
| 2. dr. Edoardo Cilenti | Consigliere |
| 3. dr. Francesca Romana Amarelli | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
25.11.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 705/2018 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da procura
generale notarile alle liti dall'Avv.to L. Cuzzupoli ed unitamente a questi elettivamente
domiciliato in Napoli alla Via Galileo Ferraris, n. 4
APPELLANTE

E

Di Maio Domenico rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Di Maio con cui elett.te domicilia
in Nocelleto di Carinola alla via IV novembre n.154

APPELLATO

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata n.453/18 pronunciata all'udienza del 19 aprile 2018, il giudice
del lavoro del Tribunale di S. Maria C.V. ha accolto l'opposizione proposta da Di Maio
Domenico avverso cartella esattoriale notificata in data 23.2.2010 .

Il Tribunale chiariva che dopo l'accertamento di tributario in base la quale l'INPS
pretendeva la differenze contributive tra quanto versato ed il maggior reddito accertato
dall'Agenzia e dopo l'impugnativa dello stesso in sede di contenzioso tributario, tale
contenzioso si era definito ai sensi dell'art.39 co.12 D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011, in
quanto il ricorrente aveva provveduto al pagamento delle somme determinate ex art.39 e



aveva presentato la domanda di definizione della lite nel termine previsto; rilevava che l'Inps non aveva fornito riscontro alle pretese avanzate .

Con rituale ricorso in appello l'Inps ha proposto impugnazione avverso la sentenza, censurandola con ampie argomentazioni.

Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.

All'odierna udienza, la causa è stata decisa dando lettura in udienza del dispositivo.

La presente controversia può decidersi sulla scorta del recente arresto della Suprema Corte – sentenza n.24774/19 – .

Al fine di comprendere la questione nel merito, occorre richiamare la normativa in materia.

L'art.10 co.1 d.lgs. 9.7.1997, dispone: “I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce.....”; l'art. 1 co.1 d.lgs. 18.12.1997, n. 462 dispone: “Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”.

L'art. 39 co.12 D.L. 6.7.2011, n. 98 conv. con L. 15.7.2011, n. 111 dispone:

“Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2012 in unica soluzione; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma



sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione; e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi; f) con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma". L'art. 16 L. 27.12.2002, n. 289 prevede: "1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme: a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

- 1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
- 2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
- 3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio...

3. Ai fini del presente articolo si intende:

... c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati ... 8... L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto".

Stante il silenzio del legislatore, si pone la questione di quali siano le conseguenze della definizione delle liti fiscali ex art. 39 co.12 D.L. 98/2011 – che ha determinato l'estinzione



del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. 31.12.1992, n. 546 ("Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia dei contendere") – sui contributi previdenziali accertati dall'Agenzia delle Entrate, a carico del contribuente- assicurante, unitamente alle imposte sui redditi ai sensi dell' art. 1 d.lgs. 18.12.1997, n. 462 ("Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi"), e, quindi, sui giudizi promossi avanti al giudice del lavoro dal contribuente- assicurante al fine di contestare la debenza di detti contributi.

A fronte di una normativa poco chiara, nella giurisprudenza di merito risultano adottate soluzioni diverse, ognuna delle quali sostenuta da argomentazioni lucide, coerenti ma in contrasto l'una con l'altra.

Sul punto è finalmente intervenuta la Corte di Cassazione stabilendo che la definizione concordata della lite fiscale, prevista dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e dall'art. 16 della l. n. 289 del 2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi Inps a percentuale sul maggior reddito; ne consegue che il consolidamento e la definitività dell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell'obbligato, e dunque dall'offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.

La Corte ha dunque ritenuto che la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell'atto di accertamento dell'Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell'accertamento compiuto dall'Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggiore reddito, rimane impregiudicata.

L'accertamento conserva, dunque, valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell'onere probatorio, costituendo anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento del fatto giuridicamente rilevante - la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo - .

Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei



redditi, provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti; il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della Legge Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b)) ha disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che (...) devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi".

A partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasioni da trasmettere successivamente all'Inps e, in caso di mancato pagamento, l'Inps procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997);

Ci troviamo di fronte ad un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto (D.L. n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, in L. n. 106 del 2011, art. 7, comma 2, lett. t).

Del resto giova ricordare che in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3), l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate (Cass. n.8379/14) .

Quanto, poi, alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (Cass. n. 14237 del 2017), in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge – rispettivamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.

Dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga resistito da colui che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e dei fatti oggetto dell'accertamento stesso sicchè in mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, l'atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto.

Nel caso di specie, l'odierno appellato ha del tutto trascurato di contestare l'idoneità degli



apprezamenti posti a base dell'atto di accertamento tributario che ha fondato l'avviso di addebito notificato dall'INPS, limitandosi ad invocare a proprio favore la regola della nullità della cartella formata nonostante la pendenza del giudizio tributario .

Da tanto consegue che i fatti, oggetto dell'accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva.

Si impone, pertanto, in accoglimento del gravame, il rigetto dell'opposizione avanzata dal Di maio.

La novità e la peculiarità della controversia, i contrasti giurisprudenziali sulla stessa , giustificano ampiamente l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di Di Maio Domenico; compensa le spese del doppio grado.

Napoli 25.11.19

Il Presidente est.

(dr. Anna Carla Catalano)

